

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 D.P.R. 115/02 ED EX ART. 59 CO. 1 LETT. C)

D.P.R. 131/86.

RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 6/2021 RIUNITO n. 517/2021



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI MILANO**  
**Sezione Fallimentare Ufficio di Milano**  
**SECONDA CIVILE**

riunito in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati:

Dott.ssa Alida Paluchowski	Presidente
Dott. Sergio Rossetti	Giudice
Dott. Francesco Pipicelli	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per la dichiarazione di fallimento promosso da:

ZINCOL ITALIA SPA (C.F./P.I. 00152230249), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Giancarlo Desirò, con sede legale in 36048 – Barbaro Mossano (VI), Via Giacomo Matteotti n. 24, rappresentata e difesa giusta procura alle liti allegata al ricorso ex art. 83 comma 3 c.p.c. dall'Avv. Andrea Davide Arnaldi del Foro di Milano (RNLNRD70L09F205K – Fax 02/36709729 – andreadavide.arnaldi@milano.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in 20122 - Milano (MI), Via Pietro Cossa n. 2 [si indicano quale numero di telefax per la ricezione degli avvisi di Cancelleria il n. 02.36709729 e quale indirizzo di posta elettronica: andreadavide.arnaldi@milano.pecavvocati.it];

SPIGOLON IMBALLAGGI SRL, (P. IVA e CF 04445460282) con sede legale in Ospedaletto Euganeo (PD), via Anna Frank, 19, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Francesco Spigolon, con domicilio eletto in Este (PD), via Atheste, 38d2 (per le comunicazioni di cancelleria P.E.C. giuseppe.momi@ordineavvocatipadova.it; fax 0429.603649), presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Momi, C.F. MMOGPP74T23D1500, procuratore e domiciliatario;

**Ricorrente**

**per la dichiarazione di fallimento di**



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 D.P.R. 115/02 ED EX ART. 59 CO. 1 LETT. C)  
D.P.R. 131/86.

**RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 6/2021 RIUNITO n. 517/2021**

**C.S.M. ACCIAIO SRL [C.F. e P. IVA 01401820293, n. REA MI – 2562466], con sede legale in MILANO (MI) VIALE ANDREA DORIA 17 CAP 20124**, in persona di Mirco Padovani, nato a Cavarzere (VE) il 29 settembre 1980, nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante *pro tempore* a quanto *infra* autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 152, comma 3, e 161, comma 4, l. fall. del 9 aprile 2021 (v. prod. 14), iscritta al Registro delle Imprese di Milano in data 20 aprile 2021, rappresentata e difesa ai fini della presente procedura, come da mandato alle liti in calce al ricorso, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Prof. Marco Arato (RTAMRC55L13D969B - PEC: marco.arato@pec.beplex.com), dall'Avv. Lucia Radicioni (RDCLCU64T56D969A - PEC: lucia.radicioni@pec.beplex.com) entrambi del Foro di Genova, nonché dall'Avv. Nicola Manzini (MNZNCL90P20G388U – PEC: nicola.manzini@milano.pecavvocati.it) del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Michele Barozzi 1;

**debitrice**

visti gli atti e la documentazione prodotta;

udita la relazione del giudice incaricato dell'istruttoria;

**i presupposti per la declaratoria di fallimento**

rilevato che i creditori istanti in epigrafe a mezzo dei difensori hanno insistito per il fallimento all'udienza collegiale ex artt. 15-162 l.f. tenutasi in data odierna 14.10.2021 (rg cp n. 47 del 2021); ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento, in quanto:

- A. sussiste ai sensi dell'art. 3 e 4 regolamento UE n. 848 del 2015 la giurisdizione dal momento che il COMI è situato in Italia e la competenza di questo Tribunale, in ragione dell'indirizzo della sede legale in MILANO (MI) VIALE ANDREA DORIA 17 CAP 20124, da ritenersi effettiva (vedi decreto di codesto Tribunale in data 6.5.2021 ed ordinanza di incompetenza e declaratoria di continenza del Tribunale di Rovigo in data 5.5.2021, con la quale è stata dichiarata la continenza tra il procedimento di c.p. ivi iscritto e la pre-fallimentare rg n. 6/2021 pendente innanzi a questo Tribunale, con conseguente affermazione di competenza di questo Tribunale e trasmissione degli atti avvenuta a cura della cancelleria a mezzo PEC in data 7 maggio 2021, a seguito della quale la società debitrice ha ritenuto di dover re-iscrivere il ricorso ex art. 161 co. 6 l.f. presso il Tribunale di Milano dichiarato competente in data 15 maggio 2021);
- B. la società debitrice è stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto al contraddittorio e di difesa ai sensi dell'art. 15 LF, con la convocazione ex art. 162 LF



**SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 D.P.R. 115/02 ED EX ART. 59 CO. 1 LETT. C)**

**D.P.R. 131/86.**

**RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 6/2021 RIUNITO n. 517/2021**

innanzi al Collegio in data odierna 14.10.2021: per quanto concerne l'ulteriore – complesso - sviluppo della vicenda processuale, si rinvia al contestuale provvedimento con cui, in data odierna, questo Tribunale, ha dichiarato la inammissibilità della proposta di concordato ex artt. 162 L.F, in assenza di deposito del piano/accordo;

- C. la debitrice è soggetta alle disposizioni sul fallimento, risultando il superamento dall'esame del bilancio al 31.12.2019 delle soglie dimensionali ex art. 1 comma 2 lf: il totale dell'attivo dello stato patrimoniale, e ciò è sufficiente, dal bilancio 2019 risulta pari a € **10.397.185,00**, quindi superiore ad € **300.000**;
- D. la società ha debiti scaduti e non pagati superiori ad € **30.000,00** ai sensi dell'art. 15 ultimo comma LF, risultando realizzata la condizione di procedibilità, atteso che dall'elenco nominativo dei creditori sociali depositato unitamente al ricorso ex art. 161 comma 6 l.f. emerge un dato del passivo scaduto aggiornato al 28.2.2021 per un totale di € **6.874.503,32**;
- E. la crisi d'impresa emerge ed è stata espressamente riconosciuta dalla medesima società debitrice ai fini dell'accesso al concordato "in bianco" alle pagine da 5 a 8 ("andamento economico e crisi"), né è stata risolta atteso il mancato deposito nei termini di legge del piano/accordo di ristrutturazione; dalla situazione patrimoniale al 31.3.2021 emerge poi un patrimonio netto negativo di € 3,9 Milioni e dalla situazione finanziaria al 30.6.2021 vi è un irreversibile e conclamato stato di insolvenza, evidenziato da un gravissimo sbilanciamento tra attivo e passivo (€ 3,1 Milioni di attivo e debiti per € 7,9 Milioni);

circostanze tutte che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, dovendosi escludere un fenomeno di solo occasionale inadempienza;

ritenuto che deve, pertanto, essere emessa sentenza dichiarativa di fallimento e considerato che deve designarsi un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 104-ter L.F;

**la necessità ed urgenza di disporre in sentenza l'esercizio provvisorio dell'impresa fallita.**

La formulazione dell'art. 104 co. 1 LF, nel prevedere che dall'interruzione dell'impresa possa derivare un "danno grave", fa evidente riferimento anche ad interessi ulteriori rispetto a quelli dei creditori, la cui tutela deve indirizzare verso la scelta dell'esercizio provvisorio.

La stessa relazione accompagnatoria al d.lgs. n. 5/2006 attribuisce all'istituto una finalità più ampia e non limitata alla realizzazione del miglior risultato dalla liquidazione concorsuale nell'interesse privatistico dei creditori, ma estesa altresì all'interesse pubblicistico di utile conservazione



**SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 D.P.R. 115/02 ED EX ART. 59 CO. 1 LETT. C)**

**D.P.R. 131/86.**

**RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 6/2021 RIUNITO n. 517/2021**

dell'impresa ceduta, nella sua integrità o in parte, sempre nell'ottica del miglior realizzo per i creditori.

Ad ogni modo, si ritiene che in caso di divergenza tra esigenze di carattere pubblicistico ed interesse dei creditori all'ottenimento dalla liquidazione del miglior risultato, è sempre quest'ultimo che deve prevalere, in quanto l'esercizio provvisorio è dalla norma inscindibilmente collegato alla sua rispondenza agli interessi del ceto creditorio, cui non deve essere in alcun modo recato un pregiudizio.

I requisiti previsti dalla normativa sono, pertanto: a) il presupposto oggettivo della necessità di evitare un danno grave (non più anche irreparabile) derivante dall'interruzione dell'attività di impresa; b) la condizione ostativa dell'assenza di pregiudizio derivante ai creditori dalla prosecuzione, la quale non significa anche che il ceto creditorio debba in ogni caso ricavare un esplicito vantaggio dalla prosecuzione, purché non vi siano perdite evidenti; c) implicitamente, l'operatività attuale ed il funzionamento dell'impresa al momento della dichiarazione di fallimento.

Quanto al primo presupposto, pare evidente che l'interruzione repentina dell'attività di impresa genererebbe un danno quantomeno grave al ceto creditorio, all'avviamento imprenditoriale, all'occupazione dei dipendenti, facendo perdere fondate chances di incasso e fatturazione nonché favorendo l'aumento di penali applicabili in danno per i contratti pubblici; inoltre, a supporto dell'esercizio provvisorio militano esigenze di non disgregazione dell'intero perimetro aziendale comprensivo dei contratti di appalto pubblico quanto alla permanenza delle attestazioni SOA in capo alla società, in ottica di miglior realizzo liquidatorio per i creditori, anche considerato il chiaro disposto dell'art. 110 comma 3 del d.lgs. n. 50 del 2016 richiamato dalla normativa fallimentare.

Quanto al secondo presupposto – ovvero l'assenza di pregiudizio per i creditori derivante dallo svolgimento diretto dell'attività d'impresa da parte del curatore per le commesse sia pubbliche che private – deve osservarsi che, come già statuito di recente da questo Tribunale nel decreto del 4.10.2021, dai calcoli del C.G. è emerso che *“la differenza positiva INCASSI-PAGAMENTI è di € 475.684,35 quali flussi finanziari ipotizzabili in relazione all'attività sino a tutto il 30 settembre 2021, pur con le discrasie temporali esposte, secondo il prospetto del pre commissario, pertanto allo stato la società non appare erodere il suo patrimonio in danno dei creditori”*; nella più recente informativa del CG in data 13.10.2021 i flussi finanziari positivi appaiono allo stato confermarsi, emergendo una DIFFERENZA INCASSI-PAGAMENTI positiva per € 396.646,47, riferiti a fatture da emettere (ed incassare) per lavori eseguiti sino a tutto il 30.9.2021, con un fatturato atteso a settembre 2021 per circa € 294.000, prevedendosi verosimili incassi a breve derivanti da alcune commesse (Autodromo di Monza, Trapani Milo, Rovato ecc.).



**SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 D.P.R. 115/02 ED EX ART. 59 CO. 1 LETT. C)  
D.P.R. 131/86.**

**RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 6/2021 RIUNITO n. 517/2021**

Se ne desume che l'esercizio provvisorio non causerebbe momentaneamente e nel breve periodo un pregiudizio – potendo al contrario arrecare possibili vantaggi ai creditori di CSM ACCIAIO SRL - essendo la gestione operativa e finanziaria quantomeno in equilibrio.

Dunque, a fronte dei possibili danni al ceto creditorio ed all'occupazione dei lavoratori derivanti dall'interruzione delle commesse portate avanti sia private che pubbliche non appare per converso integrato un evidente pregiudizio derivante dalla prosecuzione aziendale, apparentemente non in perdita ma in utile finanziario, quantomeno di breve periodo.

La soluzione dell'esercizio provvisorio si impone altresì a seguito del diniego, contenuto nel provvedimento di inammissibilità del concordato preventivo, della possibilità di affittare l'azienda solo limitatamente al ramo dei contratti privati, a seguito di istanza della proponente.

Ovviamente le verifiche della curatela su eventuali perdite o marginalità dovranno essere costanti e di brevissimo periodo e l'esercizio sarà limitato a sessanta giorni con mantenimento di tutti i quattordici lavoratori necessari per lo svolgimento delle commesse, in un periodo limitato che consentirà al curatore le valutazioni di competenza anche sulla sorte dei contratti pubblici e privati.

In conclusione, la valorizzazione ed anche la tutela di interessi costituzionalmente garantiti quale l'occupazione lavorativa dei dipendenti (art. 36 Cost.) suggerisce l'opportunità ed anzi la primaria necessità di assicurare la prosecuzione dell'attività di impresa, peraltro del tutto conforme all'interesse creditorio di salvaguardare il valore di avviamento dell'azienda (in un'ottica di miglior realizzo di attivo proveniente dalle commesse pubbliche e private), anche per prevenire richieste risarcitorie per l'interruzione dell'avviamento (risoluzione in danno da parte delle PA appaltanti quanto ai contratti pubblici).

### **PQM**

Visti gli art. 1, 5, 6 e ss. LF;

- 1) **DICHIARA** il fallimento della società **C.S.M. ACCIAIO SRL [C.F. e P. IVA 01401820293, n. REA MI – 2562466]**, con sede legale in **MILANO (MI) VIALE ANDREA DORIA 17 CAP 20124**;
- 2) **NOMINA** Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
- 3) **NOMINA** Curatore la dott.ssa **PAOLA MARIA FERRARIS**;
- 4) **DISPONE** l'esercizio provvisorio dell'impresa esercitata da **C.S.M. ACCIAIO SRL [C.F. e P. IVA 01401820293, n. REA MI – 2562466]**, nei sensi di cui in motivazione, limitatamente a giorni sessanta;
- 5) **ATTRIBUISCE** al curatore i poteri di gestione ed amministrazione ordinaria ed anche straordinaria, senza necessità di ulteriore specifica autorizzazione da parte del giudice delegato o del



**SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 D.P.R. 115/02 ED EX ART. 59 CO. 1 LETT. C)**

**D.P.R. 131/86.**

**RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 6/2021 RIUNITO n. 517/2021**

comitato dei creditori, nel rispetto delle disposizioni dei commi terzo, quarto e settimo dell'art. 104 LF;

**6) AVVISA** Il Curatore che deve provvedere senza indugio, in ogni momento, ad informare il giudice delegato ed il comitato dei creditori in merito a circostanze che possano influire sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio, per l'esercizio dei conseguenti poteri inibitori della continuazione dell'attività medesima;

**7) AVVISA** che in ogni caso il Tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può ordinare in ogni momento la cessazione dell'esercizio provvisorio qualora ravvisi l'inopportunità della prosecuzione;

**8) AVVISA** il Curatore che, entro sessanta giorni (e poi eventualmente con cadenza semestrale) dovrà depositare in cancelleria un bilancio e un rendiconto di gestione dell'attività, accompagnato da una relazione sintetica relativa alle operazioni compiute, con indicazione di future prospettive economiche della continuazione eventuale dell'esercizio dell'attività di impresa;

**9) ORDINA** al fallito, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

**10) FISSA** l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data **2 febbraio 2022 ore 10:30** davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Milano, sezione fallimentare, avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 L.F. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

**11) ASSEGNA** ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 L.F.;

**12) AVVISA** i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;



**SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 D.P.R. 115/02 ED EX ART. 59 CO. 1 LETT. C)**

**D.P.R. 131/86.**

**RG PRE-FALLIMENTARE ist. n. 6/2021 RIUNITO n. 517/2021**

**13) ORDINA** al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;

**14) ORDINA** al curatore, ai sensi dell'art. 87 L.F., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. C.P.C. e 84 L.F. ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 C.P.C.;

**15) INVITA** il curatore fallimentare entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, a comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del fallimento al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, autorizzandolo sin d'ora alla apertura della PEC;

**16) ORDINA** ai sensi dell'art. 17 L.F., che la presente sentenza sia notificata in copia integrale al debitore fallito ai sensi dell'art. 137 C.P.C. e comunicata per estratto ai sensi dell'art. 136 C.P.C. al curatore, al creditore istante ed al pubblico ministero;

**17) ORDINA** che la presente sentenza sia trasmessa per estratto per l'annotazione all'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 14 ottobre 2021.

Il giudice rel. est.

*dott. Francesco Pipicelli*

Il Presidente

*Dott.ssa Alida Paluchowski*

